


CITTÀ DI VIGONE

Città metropolitana di Torino



REGOLAMENTAZIONE DELLE VENDITE SU AREA PUBBLICA DI COMMERCIANTI E AGRICOLTORI EFFETTUATE: NEL MERCATO, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 Settembre 2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18 Marzo 2022

INDICE

CAPO I NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica

CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: IL MERCATO

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Caratteristiche del mercato

Articolo 3 – Orari di mercato

Articolo 4 – Aree di riserva

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione

Articolo 13 – Scambio di posteggio

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio

Articolo 15 – Obblighi dei venditori

Articolo 16 – Sostituzione nell'autorizzazione

Articolo 17 – Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato

Articolo 18 – Commissione di mercato

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 19 – Aree destinate ai produttori agricoli. Previsioni di regole

Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 23 – Scambio di posteggio

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio

Articolo 25 – Assenze degli agricoltori

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Articolo 27 – Collocamento delle derrate

Articolo 28 – Divieti di vendita

Articolo 29 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano

Articolo 31 – Utilizzo dell'energia elettrica

Articolo 32 – Furti e incendi

Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico

Articolo 35 – Preposti alla vigilanza

SANZIONI

Articolo 36 – Sanzioni

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 – Disposizioni finali

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 39 – Aree alternative destinate agli agricoltori

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 40 – I mercati a cadenza ultramensile di Vigone oggetto del presente Regolamento

Articolo 41 – Orari di mercato

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 42 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 43 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 44 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 45 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 46 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato

Articolo 47 – Assegnazione dei posteggi

Articolo 48 – Assegnazione dei posteggi vacanti

Articolo 49 – Obblighi dei venditori

Articolo 50 – Sostituzione del soggetto autorizzato

Articolo 51 – Rimandi

Articolo 52 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile

Articolo 53 – Causa di forza maggiore

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune di Vigone intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nel mercato
- b) nelle fiere
- c) nei posteggi singoli
- d) nei gruppi di posteggi
- e) nelle zone di sosta prolungata

1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

CAPO II

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: I MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati di Vigone oggetto del presente Regolamento.

2.1 Il mercato di Vigone che si svolge con cadenza settimanale – da ora in poi **denominato mercato** oggetto del Regolamento è opportunamente istituito ex novo.

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, saranno fissate entro la data prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale intitolata “Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi.

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

- a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore **7,50** sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00;

c) orario di inizio della vendita: dalle ore 7,00

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12,00 e non oltre le ore 13,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14, 00.

3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

Gli operatori cosiddetti spuntisti dovranno presenziare alla spunta che si tiene alle ore **7.50** in Via Torino zona antistante il campanile.

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

7.1 È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno sanzionati a cura della Polizia Municipale.

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.

8.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di Vigone.

8.2 Ai sensi del Titolo VI Capo I Sezione I punto 1 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 sarà effettuata la conversione delle autorizzazioni in vigore precedentemente rilasciate ai sensi della Legge 112/91. Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con i titoli previsti dalla DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

8.3 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Vigone.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.

9.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

10.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

10.5 Solo nella assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti non dovrà essere rispettata la destinazione del posteggio come alimentare o non alimentare.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

11.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. 2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

12.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

13.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

15.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

15.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

15.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione.

Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

15.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

15.5 È vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

16.1 È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

17.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato saranno fissate adeguate modalità di riassegnazione dei posteggi.

Articolo 18 – Commissione di mercato.

18.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati non è istituita alcuna commissione consultiva.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 19 – Aree destinate agli agricoltori. – Previsione regole.

19.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero
Piazza C. Boetto	Giovedì	7
Piazza C. Boetto	Giovedì	Variabile (senza autoveicolo)

Articolo 20 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

20.1 Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere spedite all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

20.2 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di **Partita Iva** ed anche mediante l'inoltro di un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza all'interessato che attesti:

- a) il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore,
- b) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita,

20.3 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e di sanzioni.

20.4 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio.

21.1 È consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.

22.1 L'unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore ai sensi della normativa vigente.

Articolo 23 – Scambio di posteggio.

23.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.

24.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 25 – Assenze degli agricoltori.

25.1 Le assenze degli agricoltori – opportunamente comunicate – non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

26.1 Ogni operatore commerciale assegnatario di posteggio sull'area mercatale di Vigone, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado – su richiesta – di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

Articolo 27 – Collocamento delle derrate.

27.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

27.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

27.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 28 – Divieti di vendita.

28.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

28.2 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

Articolo 29 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

29.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

30.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e – in modo particolare – il suolo e l'arredo urbano.

Articolo 31 – Utilizzo dell'energia elettrica.

31.1 È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e dell'Ente erogatore.

Articolo 32 – Furti e incendi.

32.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

33.1 È ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all'Articolo 3.1 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'Articolo 3.1 sub. d).

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

34.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

34.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.

34.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.

35.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Servizio di Polizia Municipale. Ad esso compete:

- 1 - garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

SANZIONI

Articolo 36 – Sanzioni.

36.1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

36.2 Secondo l'articolo 29 del D. L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni le limitazioni, i divieti nonché le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00

36.3 In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

36.4 Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 N° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.

36.5 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Articolo 37 – Disposizioni finali.

37.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dall'assegnazione decennale dei posteggi attualmente liberi o previsti dal riordino a seguito di bando comunale.

37.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

37.3 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva il mercato viene ~~anticipato al giorno precedente~~ **si svolge ugualmente, eccetto il 1° gennaio, il 15 agosto, il 25 e il 26 dicembre in cui il mercato viene soppresso. Quando il mercato si svolge in una data festiva i costi di pulizia e vigilanza sono a carico degli operatori del mercato. Con provvedimento del Sindaco, su richiesta scritta e motivata degli operatori del mercato, potranno altresì essere concesse eventuali deroghe a quanto previsto dal presente comma in merito allo svolgimento del mercato in altra data feriale.**

37.4 **Se il mercato si svolge in una data festiva in cui è previsto lo svolgimento di una manifestazione comunale che interessa l'area mercatale, con provvedimento del Sindaco potrà essere disposto lo spostamento di tutti o di parte dei posteggi.**

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

38.1 I posteggi fuori mercato di Vigone – da ora in poi denominate posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati decennalmente e posteggi assegnati temporaneamente in occasione di ricorrenze particolari.

Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni è fissato in numero totale di 1 secondo lo schema che segue:

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	Numero posteggi	Superficie	Periodo e frequenza	MERCEOLOGIA
Posteggio singolo	Via Torino	1	32	Stagionale – Domenica e Giovedì	angurie

38.2 Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo è fissato in numero totale di 9 secondo lo schema che segue:

LOCALIZZAZIONE	n° posteggi	Misure	Periodo	MERCEOLOGIA
Piazza Vittorio Emanuele	5		Periodo della Vendemmia	Alimentare
Piazza Palazzo Civico, Piazza C. Corte e Via Umberto I	4	Autobanco	Festa patronale	Alimentare (Torrone e Somministrazione alimenti e bevande)

38.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai posteggi in aree alternative, oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

38.4 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

38.5 Sono inoltre individuabili annualmente, con ordinanza sindacale, specifiche aree in relazione alle manifestazioni programmate.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 39 – Aree alternative destinate agli agricoltori.

39.1 Non sono previste aree alternative espressamente destinate agli agricoltori.

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA UTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 40 – I mercati a cadenza ultramensile di Vigone oggetto del presente Regolamento.

40.1 I mercati a cadenza ultramensile di Vigone da ora in poi **denominati mercati** oggetto del Regolamento sono opportunamente istituiti ex novo e sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	Merceologia
Piazza Palazzo Civico - Via Umberto e P.zza C. Corte	Lunedì di Carnevale:	71	Per la durata della manifestazione	Non Alim.
Via Torino – Piazza Cardinal Boetto Piazza Vittorio Emanuele		10		Macchine attrezzature per l'agricoltura
Via Torino – Piazza Cardinal Boetto Piazza Vittorio Emanuele	Lunedì dopo la 2° domenica di settembre	10	Per la durata della manifestazione	Macchine a attrezzature per l'agricoltura
Via Umberto I° (da angolo Via Torino a angolo Via Balme)	Ultimo giovedì di ottobre	16	Per la durata della manifest.	Non alim.
Via Umberto I° (da angolo Via Torino a angolo Via Balme)	Primo giovedì dopo il 16 dicembre	16	Per la durata della manifestazione	Non alim.

40.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici sono quelle indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale titolata "Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi".

40.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 41 – Orari di mercato

41.1 I mercati ultramensile del Lunedì di Carnevale dovrà operare secondo le seguenti regole orarie:

a) orario di entrata:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore

7,30 e la spunta avverrà alle ore 7.45

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00;

c) orario di inizio della vendita:
dalle ore 7.00

d) orario di cessazione della vendita:
la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 14, 00 e non oltre le ore 19,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:
lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20, 00.

41.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

41.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

41.4. Per gli altri tre mercati ultramensili sono valide le regole adottate per il mercato settimanale.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 42 – Accesso degli operatori al mercato.

42.1 L'accesso alle aree di mercato a cadenza ultramensile è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 41.

Articolo 43 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

43.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 44 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

44.1 È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno sanzionati a cura della Polizia Municipale.

Articolo 45 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

45.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere un operatore pure se proveniente da tutto il territorio nazionale in possesso di una autorizzazione di tipo A o di tipo B previste dal D.L.vo 114/98, oppure essere imprenditori agricoli.

Articolo 46 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.

46.1 Le domande di partecipazione alla manifestazione, redatte in bollo, sono inoltrate o tramite raccomandata con avviso di ricevimento – al Comune di Vigone – Ufficio Commercio –, oppure consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Vigone, per l'esame di competenza entro e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento della stessa.

46.2 Nella domanda di assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario indicare gli estremi dell'autorizzazione con cui si intende partecipare.

46.3 Le domande dovranno infatti contenere:

- a) generalità o ragione sociale del richiedente;
- b) indirizzo del richiedente;
- c) nazionalità del richiedente;
- d) estremi completi dell'autorizzazione utilizzata per partecipare;
- d) CCIAA, data e numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- e) specializzazione merceologica principale trattata;

46.4 L'autorizzazione ha validità esclusivamente per la durata del mercato a cadenza ultramensile.

Articolo 47 – Assegnazione dei posteggi.

47.1 Per l'assegnazione dei posteggi fissati sul mercato viene redatta apposita graduatoria definita in base ai seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze cumulate e consolidate attraverso la graduatoria attuale della manifestazione;
- b) a parità di presenza si considera la data di inizio attività da dimostrare;
- c) a parità ulteriore si considera l'anzianità della autorizzazione esibita;
- d) da ultimo si considera la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Articolo 48 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

48.1 Non è prevista l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di lavoro.

Articolo 49 – Obblighi dei venditori.

49.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

49.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

49.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le

ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

49.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

49.5 È vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 50 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

50.1 È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 51 – Rimandi.

51.1 Per quanto applicabili si rimanda alle disposizioni comuni del presente Regolamento di cui agli articoli dal 26 al 32 oltre che alle norme relative ai "Canoni e alle tasse di posteggio", alla "Vigilanza" e alle "Sanzioni".

Articolo 52 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

52.1 Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercato a cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 53 – Causa di forza maggiore.

53.1 Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune il mercato, può cambiare data o anche essere soppresso o ridotto in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale.